

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE

(G.U.N.95 DEL 24/4/14)

ENTRATA IN VIGORE 24/4/14

<p>Bonus per lavoratori dipendenti e assimilati</p> <p>All'art. 13 del Tuir è stato inserito il co. 1- bis con la previsione di un bonus per i lavoratori dipendenti per il solo 2014. In particolare, è stato stabilito che qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quelli di cui all'art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all'art. 13, co. 1, Tuir, è riconosciuto un credito, che è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e che non concorre alla formazione del reddito, pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. 	Art. 1
<p>I sostituti d'imposta riconosceranno ai dipendenti il credito in via automatica (senza, dunque, necessità di richiesta da parte del dipendente), eventualmente ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24/4/14, a partire dal 1° periodo di paga utile. Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione delle suddette disposizioni, non si procede al versamento della quota così determinata, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nel CUD.</p>	
<p>Rimodulazione delle aliquote IRAP</p> <p>Modificate le aliquote Irap a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13.</p>	Art. 2
<p>In particolare, le modifiche alle aliquote del d.lgs. n. 446/1997 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 16, co. 1, l'aliquota base del 3,9% passa al 3,50%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 3,75%); • all'art. 16, co, 1-bis: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla lett. a), l'aliquota del 4,20% prevista per società di capitali ed enti commerciali passa al 3,80% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 4%); ✓ alla lett. b), l'aliquota del 4,65% prevista per banche e altri enti e società finanziarie passa al 4,20%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 4,5%); ✓ alla lett. c), l'aliquota del 5,90% prevista per le imprese di assicurazione passa al 5,30% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 5,7%); • all'art. 45, co. 1, l'aliquota dell'1,9% prevista per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi passa all'1,70% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota dell'1,8%). 	

<p>Le regioni potranno variare le aliquote suddette fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. Le aliquote Irap vigenti al 24/4/14, qualora siano state variate dalle regioni sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove aliquote.</p>	
<p>Aumentano le ritenute sui redditi di natura finanziaria Passano dal 20 al 26% le ritenute e le imposte sostitutive su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi, premi, dividendi e altri proventi art. 44 Tuir (redditi di capitale); • capital gain, differenziali positivi art. 67 da lett. c bis) a c. quinques) (redditi diversi). <p>Le nuove aliquote decorrono dall'1/7/14. L'aumento non riguarda tutti i redditi di natura finanziaria. Sono infatti, previste delle esclusioni, come, ad esempio gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla CDP e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali italiane ed estere. Per un esame dettagliato delle novità si rinvia al "Lo sai che" di prossima pubblicazione.</p>	<p>Art. 3</p>
<p>Rivalutazione dei beni delle imprese Abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di pagare in 3 rate l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione (Cfr. Meteora n.29 del 28/04/2014). Le imposte sostitutive in caso di rivalutazione sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31/12/13. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del d.lgs. n. 241/1997. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/13, per effetto dell'art. 6, co. 6, D.L. n. 133/2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31/12/13. L'imposta è pari al 26% del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso al 24/4/14. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.</p>	<p>Art. 4</p>
<p>Rinviato ad agosto l'incremento del prelievo sui prodotti da fumo Dovrà essere adottata entro 15/7/14 la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevista dall'art. 14 D.L. n. 91/2013 per l'incremento, a decorrere dall'1/8/14, del prelievo fiscale sui prodotti da fumo. Il provvedimento dovrà assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>Art. 5</p>
<p>Riduzione dei costi di riscossione fiscale A decorrere dall'1/10/14, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi e degli interessi di cui all'art.17 d.lgs. n. 241/1997, sono eseguiti esclusivamente mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a 0; 2) i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 	<p>Art. 11</p>

<p>3) i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.</p> <p>Chi utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.</p>	
<p>La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non costituisce più reddito agrario</p> <p>La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse all’agricoltura ai sensi dell’art.2135, co.3, c.c.. Tali attività, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/13, non si considerano più produttive di reddito agrario. Dal 2014 il reddito sarà determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Delle nuove disposizioni dovrà tenersi conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/13.</p>	Art. 22 co.1
<p>Nuovi criteri per l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina</p> <p>I comuni nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l’esenzione Imu di cui all’art. 7 co. 1 lett.h) d.lgs. n. 504/1992 saranno individuati con decreto sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, diversificando eventualmente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; • altri terreni agricoli, <p>in maniera da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.</p>	Art. 22, co. 2.
<p>Anticipazione obbligo fattura elettronica</p> <p>Anticipato al 31/3/15 il termine di cui all’art. 6, co. 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 55/2013, a partire dal quale l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PA nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell’art. 1, co. da 209 a 213, L. n. 244/2007. Tali fatture dovranno riportare i seguenti elementi, in mancanza dei quali le PA non potranno procedere al relativo pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010; • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 L. n. 3/2003. 	Art. 25

Special Assist

<p>Compensabili anche i crediti maturati dopo il 31/12/12 Ai fini della compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997, è stato eliminato il vincolo secondo cui i crediti dovevano essere maturati al 31/12/12. Pertanto, tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.</p>	Art. 39
<p>Spostato il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati Differito dal 31/12/12 al 30/9/13 il termine di notifica delle iscrizioni a ruolo delle somme con cui i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati.</p>	Art. 40